



P

Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO l'articolo 2197-quater, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, e successive modificazioni, di seguito nominato "codice dell'ordinamento militare", il quale prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 siano banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: laurea, aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente, non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- VISTO l'articolo 2197-quater, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata;
- VISTO l'articolo 2197-sexies, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 siano banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, riservati ai caporali maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente, non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- VISTO l'articolo 2197-sexies, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare la ripartizione annuale dei posti per ciascuna Forza armata;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 ottobre 2020, recante "Ulteriori requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare", pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 6 agosto 2020, recante “Ulteriori requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui agli articoli 690, comma 1, e 2197-sexies del codice dell’ordinamento militare”, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto 2020;

DECRETA

Art. 1

Concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei marescialli.

1. Il numero dei posti per i concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, previsto dall’articolo 2197-quater del codice dell’ordinamento militare, è così ripartito per ciascuna Forza armata:

a) Esercito italiano:

- 1) 50 posti per l’anno 2021;
- 2) 50 posti per l’anno 2022;
- 3) 50 posti per l’anno 2023;

b) Marina militare:

- 1) 25 posti per l’anno 2021, di cui 5 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
- 2) 25 posti per l’anno 2022, di cui 5 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
- 3) 25 posti per l’anno 2023, di cui 5 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;

c) Aeronautica militare:

- 1) 25 posti per l’anno 2021;
- 2) 25 posti per l’anno 2022;
- 3) 25 posti per l’anno 2023.

Art. 2

Concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei sergenti.

1. Il numero dei posti per i concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, previsto dall’articolo 2197-sexies del codice dell’ordinamento militare, è così ripartito per ciascuna Forza armata:

a) Esercito italiano:

- 1) 167 posti per l’anno 2021;
- 2) 167 posti per l’anno 2022;
- 3) 166 posti per l’anno 2023;

b) Marina militare:

- 1) 83 posti per l’anno 2021, di cui 14 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
- 2) 83 posti per l’anno 2022, di cui 14 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
- 3) 84 posti per l’anno 2023, di cui 14 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;

c) Aeronautica militare:

- 1) 83 posti per l’anno 2021;
- 2) 83 posti per l’anno 2022;
- 3) 84 posti per l’anno 2023.

Roma, li **13 MAG 2021**

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA DIFESA

